



Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Oristano, in composizione collegiale nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente

Dott.ssa Tania Scanu - Giudice

Dott. Andrea Bonetti - Giudice Relatore

riunito in Camera di Consiglio in data 8.10.25, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo in continuità aziendale promossa da:

COOPERATIVA ALLEVATRICI SARDE – SOCIETÀ COOPERATIVA (in breve C.A.S.),

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025, la società Cooperativa Allevatrici Sarde – Società Cooperativa ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 84 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con riserva di deposito della documentazione ex articoli 40 e 44, comma 1, CCII, e contestuale istanza di concessione delle misure protettive ex articolo 54, commi 2 e 4, CCII.

Con decreto del 19 marzo 2025, questo Tribunale ha concesso alla società ricorrente un termine di sessanta giorni, decorrente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e della documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII, nominando quale Commissario Giudiziale la Dott.ssa Maria Rita Boe e disponendo gli obblighi informativi periodici ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c), CCII.

Con successivo decreto del 6 maggio 2025, su istanza della società ricorrente, questo Tribunale ha concesso una proroga di ulteriori sessanta giorni del termine originariamente fissato.

In data 16 luglio 2025, la C.A.S. ha depositato la proposta di concordato preventivo ex articolo 84 CCII e il piano concordatario ex articolo 87 CCII, unitamente alla documentazione prevista dalla legge.

Con provvedimento del 2 settembre 2025, il Giudice Delegato Dott. Andrea Bonetti ha disposto l'invio della proposta e del piano al Commissario Giudiziale per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 47 CCII.

In data 29 settembre 2025, a seguito di interlocuzione con il Commissario Giudiziale, la società ha depositato un'integrazione al piano concordatario e una relazione di attestazione ex articolo 87, comma 3, CCII aggiornata, redatta dal Dott. Pasquale Mereu.

In data 6 ottobre 2025, il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole all'ammissione della proposta al voto dei creditori.

La Cooperativa Allevatrici Sarde è una società cooperativa di consumo a mutualità prevalente costituita nel 1962, operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata con attività di commercio al dettaglio di generi alimentari. La cooperativa conta oltre 13.800 soci, prevalentemente residenti nella provincia di Oristano, e alla data di apertura della procedura (18 marzo 2025) impiegava 90 dipendenti.

La società gestisce attualmente 26 punti vendita distribuiti nelle province di Oristano e Nuoro, con un capitale sociale di €653.116,00.

Le cause della crisi sono state identificate nella pressione inflazionistica conseguente all'instabilità geopolitica internazionale, nell'invecchiamento della popolazione, nella riduzione dei consumi alimentari delle famiglie, nella concorrenza del settore discount e nell'obsolescenza strutturale di alcuni punti vendita.

La proposta di concordato preventivo presentata dalla C.A.S. si basa su una strategia di continuità aziendale diretta con prosecuzione dell'attività di impresa e contestuale parziale liquidazione degli asset non strategici.

Il piano prevede la suddivisione del patrimonio aziendale in due rami distinti: a) Ramo aziendale in liquidazione: comprende nove punti vendita non redditizi che presentano fattori critici comuni (ridotto potenziale di mercato, elevata intensità competitiva, localizzazioni sfavorevoli, obsolescenza strutturale), gli immobili di Santa Giusta (sede amministrativa), il laboratorio di panificazione di Bauladu, gli impianti fotovoltaici e i terreni a Tramatzza. Il valore stimato di realizzo è pari a €1.556.893,00. La chiusura di questi punti vendita comporterà l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per le unità lavorative interessate, con riduzione dell'organico da 90 a 75 dipendenti.

b) Ramo aziendale in continuità: comprende sedici punti vendita redditizi che continueranno l'attività commerciale nel settore del commercio al dettaglio di generi alimentari. Il valore stimato è pari a € 3.170.787,18.

Il piano industriale prevede investimenti per €353.100,00 (al netto di aiuti di stato del 45% nell'ambito della ZES UNICA) in nuove attrezzature refrigeranti, scaffalature, ammodernamento degli impianti e trasferimento della sede da Santa Giusta a Marrubiu, con revisione dell'assortimento merceologico e delle politiche commerciali.

Le proiezioni economiche prevedono una crescita graduale del fatturato: +10% nel 2026, +25% nel 2027 e +35% nel 2028 rispetto al 2025, con ritorno a margini operativi positivi dal 2026 e riequilibrio della situazione economico-finanziaria entro il 31 dicembre 2028.

La proposta prevede la seguente classificazione dei creditori:

Categoria	Importo debito (€)	% soddisfazione	Imp. Soddisfa• o	Stralcio (€)
Creditori privilegia• speciali (prela•zi)	445.030,55	100%	445.030,55	0
Creditori privilegia• lavoratori autonomi Ex art 2751 bis 1	1.206.010,28	100%	1.206.010,28	0
Creditori Privilegia• lavoratori subordina• ex art 2751 bis 1	293.021,45	100%	293.021,45	
Creditori professions• ex art 2751 bis 2	116.919,82	100%	116.919,82	
Creditori privilegia• imprese ar•giane e coopera•ve Ex art 2751 bis 5	182.251,89	100%	182.251,89	0
Creditori privilegia• coopera•ve agricole ex art 2751 bis 5	58.567,66	100%	58.567,66	0
Creditori Erario Ex art 2752 c 1 e 2	116.183,47	100%	116.183,47	0
Creditori En• Prev.li a Ass.li ex art 2753	96.276,31	100%	96.276,31	0
Creditori En• Locali ex art 2752 c3	4.884,08	100%	4.884,08	
Totali privilegia• non votan•	2.519.145,51		2.519.145,51	
Creditori chirografari verso banche	1.926.033,15	10%	192.603,31	1.733.429,84
Creditori chirografari Fornitori M/G Imprese	1.329.737,23	20%	265.947,45	1.063.789,78
Creditori chirografari generali PMI	856.424,56	30%	256.927,37	599.497,19
arrotondamen•			285,00	285,00-
Totale chirografari	4.112.194,94		715.762,13	3.396.716,81
Creditori posterga•	751.000,00	0%	0	751.000,00
Totale posterga•	751.000,00		0	751.000,00
Totale generale			3.234.907,64	

Piano e proposta

Classe Creditori	Ammontare	Soddisfacimento s•mato
Credi• Prededucibili	389.006	100%
Credi• Privilegia•	2.519.146	100%
Credi• Chirografari	715.762	Media 17.41%
Credi• posterga• (soci, strumen•nanziari)	751.000	0%

Il fabbisogno finanziario complessivo è quantificato in €4.101.672,00, così composto: - Debiti privilegiati: €2.519.146,00 - Debiti chirografari post-stralcio: €715.762,00 - Debiti prededucibili: €389.006,00 - Interessi legali: €139.177,00 - Fondo rischi procedura: €338.581,00.

Le coperture finanziarie ammontano a €4.101.672,00, derivanti da: - Vendita cespiti del ramo in liquidazione: €1.556.893,00 - Disponibilità liquide dalla gestione reddituale: €2.544.779,00.

Verifiche ex articolo 47 CCII

Questo Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha proceduto alle verifiche prescritte dall'articolo 47, comma 1, CCII, con i seguenti esiti.

Ritualità della proposta e completezza della documentazione

La documentazione depositata risulta completa e conforme ai requisiti degli articoli 39 e 87 CCII. In particolare, sono stati depositati:

- Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 18 marzo 2025
- Piano concordatario e piano industriale con orizzonte temporale 2026-2028
- Prospetti delle passività e dei creditori suddivisi in classi
- Valutazione comparativa con la liquidazione giudiziale
- Bilanci d'esercizio 2022, 2023 e 2024
- Perizie di stima del compendio immobiliare (Geom. Luciano Torrente), mobiliare (Geom. Gian Marco Mele) e valutazione di liquidazione (Dott. Mario Giacomo Aresu) - Elenchi nominativi dei creditori aggiornati
- Documentazione fiscale e contributiva completa.

Il Dott. Pasquale Mereu ha rilasciato l'attestazione ex articolo 87, comma 3, CCII, nella quale attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano sotto il profilo giuridico ed economico, la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori e la conformità del trattamento dei creditori privilegiati degradati.

Si rileva che la proposta è stata oggetto di modifiche sostanziali a seguito delle osservazioni del Commissario Giudiziale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale civile Sassari, sent. n. 28/2025), le modifiche apportate al piano e alla proposta concordataria in seguito alle osservazioni critiche del commissario giudiziale costituiscono modifiche sostanziali quando incidono significativamente sulle modalità di soddisfacimento dei creditori, richiedendo obbligatoriamente l'attestazione del professionista indipendente. Nel caso di specie, tale adempimento è stato correttamente assolto con il deposito della nuova attestazione in data 29 settembre 2025. La proposta risulta pertanto rituale sotto il profilo formale.

Corretta formazione delle classi

La proposta prevede la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, come prescritto dall'articolo 84 CCII: - Classe 1: Banche e altri finanziatori (10%) - Classe 2: Fornitori grandi imprese (20%) - Classe 3: Creditori chirografari generali (30%). La distinzione tra istituti di credito, fornitori di grandi dimensioni e creditori chirografari generali riflette differenze oggettive nella natura dei rapporti e negli interessi economici sottesi. Il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione favorevole sulla corretta formazione delle classi. La formazione delle classi risulta pertanto conforme ai criteri normativi.

Fattibilità giuridica del piano

Il piano è stato verificato sotto il profilo della compatibilità con norme inderogabili. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo del tribunale sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti (Cass. civ., ord. n. 17103/2023).

Trattamento dei creditori privilegiati

L'articolo 84, comma 5, CCII consente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura. Nel caso di specie, particolare attenzione merita il trattamento del credito ipotecario della Banca Cooperativa di Arborea, parzialmente degradato per incapacienza.

Il professionista attestatore ha verificato che tale trattamento è conforme all'articolo 84, comma 5, CCII e che il soddisfacimento complessivo risulta superiore a quanto realizzabile in liquidazione giudiziale, considerando i ribassi tipici delle aste giudiziali.

Rispetto della graduazione delle prelazioni

L'articolo 84, comma 6, CCII stabilisce che nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Il comma 7 prevede che i crediti assistiti dal privilegio ex articolo 2751-bis, n. 1, c.c. (TFR) siano soddisfatti nel rispetto della graduazione sia sul valore di liquidazione che sul valore eccedente. Il piano prevede il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati, inclusi quelli per TFR, rispettando pienamente la graduazione delle prelazioni. Il piano risulta pertanto compatibile con le norme inderogabili e giuridicamente fattibile.

Fattibilità economica del piano

Il controllo sulla fattibilità economica, pur essendo ammissibile, è limitato alla verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come affermato dalla Suprema Corte, "*resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile*" (Cass. civ., ord. n. 17273/2023).

Equilibrio economico-finanziario

Il piano presenta un sostanziale equilibrio tra fabbisogno e coperture. Le coperture derivano dalla vendita di cespiti (€1.556.893,00), supportata da perizie asseverate, e dai flussi della gestione reddituale (€2.544.779,00), supportati dal piano industriale.

Sostenibilità della continuità aziendale

Il piano industriale prevede la chiusura di nove punti vendita non redditizi, la continuità di sedici punti vendita redditizi, investimenti in ammodernamento per €353.100,00, riduzione dell'organico da 90 a 75 unità, partnership con Coop Italia e crescita progressiva del fatturato. Le proiezioni economiche mostrano ritorno a margini operativi positivi dal 2026 e riequilibrio economico-finanziario entro il 31 dicembre 2028.

Valutazione del Commissario Giudiziale e del professionista attestatore

Il Commissario Giudiziale ha espresso "valutazione favorevole all'ammissione della proposta al voto dei creditori", pur evidenziando alcune criticità (assenza di nuova finanza esterna, rigidità dei costi del personale, margini di liquidità ridotti). Tuttavia, il Commissario ha ritenuto la fattibilità "plausibile" e ha sottolineato la necessità di "monitoraggio costante sull'attuazione del piano".

Il Dott. Pasquale Mereu ha attestato che "il Piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale".

La giurisprudenza ha chiarito che il tribunale deve esercitare sulla relazione del professionista attestatore "un controllo specifico concernente la congruità e logicità della motivazione ed il collegamento effettivo fra dati riscontrati e conseguente giudizio" (Cass. civ., ord. n. 13817/2022).

Nel caso di specie, l'attestazione appare adeguatamente motivata e supportata da verifiche documentali, accessi presso gli uffici della società, consultazione di bilanci e cassetto fiscale, acquisizione di perizie asseverate.

Elementi di criticità

Il piano non prevede apporti di finanza esterna, elemento che costituisce un fattore di rischio. Tuttavia, la mancanza di finanza esterna non determina di per sé l'inammissibilità del piano nel concordato in continuità, purché le coperture previste risultino attendibili. Nel caso di specie, le coperture derivano dalla vendita di cespiti (supportata da perizie) e dai flussi della gestione

reddituale (supportati dal piano industriale). Il piano non appare manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Le criticità evidenziate dal Commissario non integrano una manifesta inettitudine, ma piuttosto elementi di rischio che dovranno essere monitorati in fase esecutiva.

Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e conservazione dei valori aziendali

L'articolo 47, comma 1, lettera b), CCII stabilisce che la domanda di concordato in continuità è inammissibile "se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali".

Lo scenario concordatario garantisce: - Valore attivo: € 4.106.051,00 - Residuo ai chirografari: €715.762,00 - Percentuale media di soddisfacimento chirografari: 17,41%

Lo scenario di liquidazione giudiziale produrrebbe: - Valore attivo: €3.133.349,00 - Residuo ai chirografari: €86.021,00 - Percentuale media di soddisfacimento chirografari: circa 2%

Il concordato garantisce ai creditori chirografari un soddisfacimento significativamente superiore rispetto alla liquidazione giudiziale (17,41% contro 2%).

Conservazione dei valori aziendali

Il concordato in continuità consente:

- Salvaguardia di 75 posti di lavoro contro la perdita totale in liquidazione
- Mantenimento del valore dell'avviamento commerciale
- Conservazione dei rapporti con i fornitori strategici
- Prosecuzione dell'attività nei 16 punti vendita redditizi

La liquidazione giudiziale comporterebbe invece la perdita totale dei posti di lavoro, l'azzeramento dell'avviamento e la vendita forzata degli asset con ribassi significativi. Il Commissario Giudiziale ha espressamente rilevato che "la convenienza rispetto alla liquidazione è positiva" e che il concordato presenta "vantaggi aggiuntivi nella salvaguardia dei posti di lavoro e nella conservazione dei valori aziendali".

Il piano risulta pertanto conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e idoneo alla conservazione dei valori aziendali.

Conclusioni Alla luce delle verifiche compiute ai sensi dell'articolo 47 CCII.

questo Tribunale ritiene che:

- La proposta risulta rituale e la documentazione completa e conforme ai requisiti normativi;
- Le classi sono correttamente formate secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici;
- Il piano è giuridicamente fattibile e compatibile con le norme inderogabili;

- Il piano non appare manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati sotto il profilo economico;

- Il concordato garantisce un soddisfacimento dei creditori significativamente superiore rispetto alla liquidazione giudiziale ed è idoneo alla conservazione dei valori aziendali. Le criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale (assenza di finanza esterna, rigidità dei costi del personale, margini di liquidità ridotti) non integrano una manifesta inettitudine del piano, ma costituiscono elementi di rischio che dovranno essere attentamente monitorati in fase esecutiva attraverso gli obblighi informativi periodici. Sussistono pertanto i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Oristano, in composizione collegiale, visti gli articoli 84 e seguenti, 47, 87, 92 e 104 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza,

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale nei confronti di: società "COOPERATIVA ALLEVATRICI SARDE - SOCIETÀ COOPERATIVA - DENOMINAZIONE ABBREVIATA: C.A.S." in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Signora Calderaio Pieranna Gemma, per elezione domiciliata in Nuoro, nella Piazza Crispi n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Raffaele Tuffu [C.F. TFF PRF 74T16 F979J; indirizzo PEC: prtuffu@pec.giuffre.it]

NOMINA Giudice Delegato il Dott. Andrea Bonetti;

CONFERMA Commissario Giudiziale la Dott.ssa Maria Rita Boe, già nominata con decreto del 19 marzo 2025;

STABILISCE ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), CCII, in relazione al numero dei creditori, all'entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura: - ****Data iniziale per l'espressione del voto****: 01.03 2026 - ****Data finale per l'espressione del voto****: 15.04.2026

Le modalità di votazione dovranno salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;

FISSA il termine del 30.11.2025 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, a cura del Commissario Giudiziale, ai sensi dell'articolo 104 CCII;

ORDINA alla società debitrice, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera d), CCII, il versamento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, della somma di € 37.200,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ulteriore rispetto a quella già versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), CCII;

DISPONE ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera d-bis), CCII, che la società debitrice assolva i seguenti obblighi informativi periodici sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa:

1. Deposito, con periodicità mensile, di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento all'andamento della gestione operativa, ai flussi di cassa, all'evoluzione del patrimonio netto e all'attuazione del piano industriale;
2. Deposito, con periodicità trimestrale, di una situazione patrimoniale ed economica aggiornata, con evidenza degli scostamenti rispetto alle previsioni del piano concordatario e indicazione delle iniziative correttive eventualmente adottate;
3. Comunicazione immediata al Commissario Giudiziale e al Giudice Delegato di ogni circostanza rilevante che possa incidere sull'attuazione del piano o sulla situazione economico-patrimoniale della società;
4. Deposito, entro il 30 aprile di ciascun anno, del bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea dei soci, unitamente a una relazione illustrativa sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del piano concordatario;

AVVERTE che il mancato versamento della somma di cui sopra nel termine stabilito comporterà l'applicazione dell'articolo 106 CCII, con possibile revoca del decreto di apertura e apertura della liquidazione giudiziale;

DISPONE ai sensi dell'articolo 46, comma 3, CCII e dell'articolo 94 CCII, che dalla data del presente decreto e fino all'omologazione: 1. La società debitrice conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale; 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, pena l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato; 3. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni devono essere effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, salvo i casi di urgenza in cui il Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, può autorizzare tali atti senza far luogo a pubblicità e procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento;

STABILISCE che il Tribunale può stabilire con successivo provvedimento un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

ORDINA ai sensi dell'articolo 93 CCII, al Commissario Giudiziale di provvedere alla trascrizione del presente decreto nei pubblici registri, atteso che la società debitrice possiede beni immobili e altri beni soggetti a pubblica registrazione;

DISPONE ai sensi dell'articolo 45 CCII, che il presente decreto sia:

1. Comunicato, a cura della cancelleria, entro il giorno successivo:

- Al Pubblico Ministero
- Al debitore
- Al Commissario Giudiziale

2. Iscritto, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo alla comunicazione;

3. Pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e sul sito internet del Ministero della Giustizia;

RISERVA ogni ulteriore provvedimento in ordine allo svolgimento della procedura.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio del 8.10.25.

La Presidente

Dott.ssa Consuelo Mighela

Il Giudice relatore
Dott. Andrea Bonetti